



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110033 Stazioni di *Myricaria Germanica* Misure di conservazione sito-specifiche Versione editoriale**

*(Approvate con D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali**



# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

## TITOLO II

### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110033 STAZIONI DI MYRICARIA GERMANICA

#### CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

##### Art. 2

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

#### CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

##### Art. 3

*(Norme per vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3230, 3240))*

#### CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

##### Art. 4

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 5

*(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale (6510))*

## TITOLO III

### MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

#### CAPO I – Specie vegetali

##### Art. 6

*(Misure di conservazione generali)*

##### Art. 7

*(Presenza di Myricaria germanica)*

#### CAPO II - Specie animali

##### LEPIDOTTERI

##### Art. 8

*(Presenza di Zerynthia polyxena)*

##### Art. 9

*(Presenza di Maculinea teleius)*

##### CROSTACEI

##### Art. 10

*(Presenza di Austropotamobius pallipes)*

## **PESCI**

### **Art. 11**

*(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Cottus gobio)*

## **ALLEGATI**

**Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110033 Stazioni di *Myricaria germanica*, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria SIC IT1110033 Stazioni di *Myricaria germanica* e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito IT1110033 Stazioni di Myricaria germanica e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110033 STAZIONI DI MYRICARIA**  
**GERMANICA**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  - 1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
  - 2) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
  - 3) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;
  - 4) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta culturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;
  - 5) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
  - 6) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
  - 7) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

- 8) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie;
- 9) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti**

### **Art. 3**

*(Norme per vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3230, 3240))*

1. E' vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;

- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

#### **Art. 4**

##### *(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

#### **Art. 5**

##### *(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale (6510))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. E' obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### TITOLO III

#### MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

##### CAPO I – Specie vegetali

###### Art. 6

*(Misure di conservazione generali)*

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione o alterazione degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

###### Art. 7

*(Presenza di Myricaria germanica)*

1. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre piante (per seme e/o per talea) adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito;
  - b) monitoraggio periodico delle stazioni.

##### CAPO II - Specie animali

###### LEPIDOTTERI

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

###### Art. 8

*(Presenza di Zerynthia polyxena)*

1. Divieti:
  - a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.
2. Obblighi:
  - a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
  - b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
  - c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei Siti in cui *Zerynthia* è segnalata.

3. Buone pratiche:
- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

### **Art. 9**

*(Presenza di Maculinea teleius)*

1. Divieti:
  - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (molinieti e praterie da sfalcio con presenza di *Sanguisorba officinalis*); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
  - b) divieto di raccolta di individui della specie.
2. Obblighi:
  - a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
  - b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice della specie (*Sanguisorba officinalis*);
  - c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
  - d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
  - e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Buone pratiche:
  - a) nelle aree tuttora coltivate favorire gli sfalci precoci e/o tardivi (a partire dal 25 agosto), in modo che essi non coincidano con il periodo di volo della specie e non influiscano sulla fioritura della *Sanguisorba officinalis*;
  - b) nelle aree abbandonate effettuare sfalci periodici in maggio –giugno o dopo il 25 agosto.

## **CROSTACEI**

### **Art. 10**

*(Presenza di Austropotamobius pallipes)*

1. Divieti:
  - a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
  - b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
  - c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
  - d) la pesca di esemplari di *Austropotamobius pallipes* nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.
2. Obblighi:
  - a) monitoraggio triennale delle specie;

- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
  - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.
3. Buone pratiche:  
creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

## **PESCI**

### **Art. 11**

*(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Cottus gobio)*

1. Divieti:
- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna; sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
2. Obblighi:
- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
  - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
  - c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
  - d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
  - e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
  - f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.
3. Buone pratiche:
- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
  - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
  - c) rimboschimento delle fasce ripariali.

## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110033 Stazioni di *Myricaria germanica*, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110033 Stazioni di *Myricaria germanica***

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti aperti alpini</li> <li>– Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti steppici</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> <li>– Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>– Praterie</li> <li>– Praterie terofitiche</li> <li>– Praterie umide</li> <li>– Ghiaioni</li> <li>– Rocce</li> </ul>	
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	91E0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti pietrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> <li>– Laghi</li> </ul>	
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3230, 3240
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> <li>– Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6510
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grotte</li> <li>– Ghiacciai</li> </ul>	

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1092	<i>Austropotamobius papilles</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	6177	<i>Maculinea teleius</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Pesci</i>			
	1138	<i>Barbus meridionalis</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1163	<i>Cottus gobio</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	5331	<i>Telestes muticellus</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE

**Cartografia: Carta degli habitat**